

TAR Roma, Sezione II - Sentenza 04/02/2011 n. 1077
d.lgs 163/06 Articoli 28 - Codici 28.4

Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, nessuna norma obbliga gli enti locali a preferire la modalità dell'affidamento all'esterno rispetto a quella della gestione diretta, sempre che il servizio pubblico sia privo di rilevanza economica. In un comune di non eccessiva grandezza, il servizio di illuminazione votiva cimiteriale richiede, di regola, l'impegno periodico di una persona (o al massimo due) e una spesa annua non rilevante. In un tale contesto il procedimento di indizione di una gara pubblica finirebbe per comportare un costo, in termini di impiego di risorse umane e strumentali, ben maggiore rispetto a quello conseguente alla gestione diretta del servizio.